

- 2) La sig.ra Marina Tataram è condannata alle spese.
- 3) Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea sopporteranno le loro spese.

<sup>(1)</sup> GU C 178 dell'1.06.2015 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale della Funzione pubblica dell'Unione europea con il numero di ruolo F-42/15 e trasferita al Tribunale dell'Unione europea l'1.09.2016).

---

**Sentenza del Tribunale del 4 ottobre 2018 — PD / BEI**

**(Causa T-615/16) <sup>(1)</sup>**

**«Funzione pubblica — Personale della BEI — Molestie psicologiche — Invalidità totale e permanente — Domanda di riconoscimento dell'origine professionale della malattia — Ricorso proposto prima della chiusura del procedimento di riconoscimento dell'origine professionale della malattia — Irricevibilità»**

(2018/C 427/56)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: PD (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: B. Maréchal, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: T. Gilliams e G. Faedo, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

**Oggetto**

Domanda basata sull'articolo 270 TFUE e sull'articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, diretta, in sostanza, a ottenere che la BEI risarcisca il danno che la ricorrente asserisce di aver subito a causa di molestie psicologiche da parte del suo superiore gerarchico e in assenza di adeguati provvedimenti da parte della BEI per rimediare a tale situazione e proteggere la sua salute.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è dichiarato irricevibile.
- 2) PD e la Banca europea per gli investimenti (BEI) sopporteranno le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 371 del 10.10.2016 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero di ruolo F-45/16 e trasferita al Tribunale dell'Unione europea il 1.9.2016).

---

**Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2018 — Francia/Commissione**

**(Causa T-682/16) <sup>(1)</sup>**

**[«Aiuti connessi alla superficie — Procedura di sospensione dei pagamenti mensili a uno Stato membro — Articolo 41, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 — Elementi essenziali del sistema di controllo nazionale — Carenze constatate — Piano d'azione contenente chiari indicatori dei progressi stabiliti in consultazione con la Commissione — Proporzionalità»]**

(2018/C 427/57)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: F. Alabrune, D. Colas, D. Segoin, A.-L. Desjonquères e S. Horrenberger, agenti)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: X. Lewis e D. Triantafyllou, agenti)

*Interveniente a sostegno della ricorrente:* Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão e J. Saraiva de Almeida, agenti)

### Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 4287 final, del 12 luglio 2016, recante sospensione dei pagamenti mensili alla Repubblica francese nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

### Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Repubblica francese sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.*
- 3) *La Repubblica portoghese sopporterà le proprie spese.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 441 del 28.11.2016.

---

### Sentenza del Tribunale 9 ottobre 2018 — Multiconnect / Commissione

(Causa T-884/16) <sup>(1)</sup>

**«Ricorso di annullamento — Concorrenza — Concentrazioni — Mercato al dettaglio dei servizi di telecomunicazioni mobili e mercato all'ingrosso dei servizi di accesso e di generazione di chiamata in Germania — Acquisizione di E-Plus da parte di Telefónica Deutschland — Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'Accordo SEE — Attuazione della parte non ORM degli impegni definitivi — Atti non impugnabili con un ricorso — Irricevibilità»**

(2018/C 427/58)

Lingua processuale: il tedesco

### Parti

*Ricorrente:* Multiconnect GmbH (Monaco, Germania) (rappresentanti: J.-M. Schultze, S. Pautke e C. Ehlenz, avvocats)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: N. Khan, M. Farley e C. Vollrath, agents)

### Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e intesa segnatamente all'annullamento delle presunte decisioni della Commissione contenute nei messaggi di posta elettronica dell'11 e del 29 ottobre 2016, relativi all'attuazione delle misure correttive non-ORM previste negli impegni definitivi resi obbligatori dalla decisione C(2014) 4443 finale della Commissione, del 2 luglio 2014, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'Accordo SEE, salvo il rispetto di alcuni obblighi (caso M.7018 — Telefónica Deutschland/E-Plus).

### Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*